

COMUNE DI URBISAGLIA

Provincia di Macerata

***REGOLAMENTO PER RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE UMANA AL
RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI***

REGOLAMENTO PER RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE UMANA AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Finalità

Obiettivo del presente Regolamento è la riduzione dell'esposizione umana al rumore negli ambienti abitativi.

A tal fine il Regolamento edilizio comunale (REC) è adeguato, per l'applicazione degli adempimenti relativi alla certificazione acustica degli edifici di cui al Capitolo 5.5 del Documento tecnico regionale, allegato A alla Deliberazione della G.R. n. 896 AM/TAM del 24 giugno 2003, pubblicata sul BURM 11 luglio 2003, in attuazione del DPCM 5 dicembre 1997 avente per oggetto "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 2 Definizioni e grandezze di riferimento

Al fini della presente Regolamento si intende per:

- a) *inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane o pericolo per la salute umana;
- b) *sorgenti sonore fisse*:
 - gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore;
 - le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
 - i parcheggi;
 - le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
 - i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
 - le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- c) *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera precedente;
- d) *valore limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- e) *valore limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- f) *livello di rumore residuo (L_r)*: il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche

sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale;

- g) *livello di rumore ambientale* (L_a): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti;
- h) *ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un'unità immobiliare di cui all'articolo 2 del DM 2 gennaio 1998, n. 28 che sia destinato alla permanenza di persone o di comunità e abbia la destinazione d'uso indicata nel successivo articolo 4, con l'esclusione degli ambienti destinati ad attività produttive, per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- i) *componenti degli edifici*: le partizioni orizzontali e verticali;
- j) *servizi a funzionamento discontinuo*: gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria, nonché gli impianti e le apparecchiature per l'alimentazione dell'acqua potabile alle unità immobiliari;
- k) *servizi a funzionamento continuo*: gli impianti di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento;
- l) *documento tecnico regionale*: il documento di cui all'allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 896 AM/TAM del 24 giugno 2003, pubblicata sul BURM 11 luglio 2003.

Le grandezze cui far riferimento nella certificazione acustica sono quelle definite nell'allegato A DPCM 5 dicembre 1997.

In particolare gli indici che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- m) R'_w : indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti da calcolare secondo la norma UNI 8270:1987, Parte 7[^], para. 5.1
- n) $D_{2m,nT,w}$: indice di isolamento acustico standardizzato di facciata da calcolare secondo la norma UNI 8270:1987, Parte 7[^], para. 5.1
- o) $L'_{n,w}$: indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato da calcolare secondo la norma UNI 8270:1987, Parte 7[^], para. 5.2.

Quanto al rumore prodotto dagli impianti tecnologici, i parametri cui far riferimento sono:

- p) L_{Asmax} : livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow, per i servizi a funzionamento discontinuo;
- q) L_{Aeq} : il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A ,per i servizi a funzionamento continuo.

Articolo 3

Campo di applicazione

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, la progettazione di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti in edifici destinati ad ambiente abitativo deve prevedere misure ed interventi atti a contenere l'emissione del rumore.

In particolare, nella progettazione di interventi di ristrutturazione di edifici esistenti e di costruzione di nuovi edifici, di cui alle lettere d) ed e), comma 1, dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, destinati ad ambiente abitativo, si dovrà tenere conto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 5.5 del Documento tecnico regionale, nonché dei criteri e delle modalità applicative contenute nei successivi Capitoli II e III.

Nella progettazione di interventi edilizi di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere b) ed c), comma 1, dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, effettuati anch'essi su edifici destinati ad ambiente abitativo, le prescrizioni, contenute nel medesimo paragrafo 5.5 del Documento tecnico regionale, si applicano soltanto alle partizioni interne comuni a distinte unità immobiliari e/o a quelle esterne e/o ai servizi a funzionamento continuo e/o discontinuo a servizio dell'unità immobiliare.

Il cambiamento di destinazione d'uso di unità immobiliari di un edificio, anche senza opere, nelle quali si preveda lo svolgimento di attività rumorose e/o l'utilizzo di attrezzature ed impianti con emissioni rumorose, è consentito previa verifica e rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei limiti di zona stabiliti nella classificazione acustica cui appartiene l'edificio.

Titolo II
Modalità e criteri applicativi

Articolo 4
Destinazione d'uso e partizioni degli edifici

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento gli edifici sono suddivisi nelle seguenti destinazioni d'uso:

Tabella A del DPCM 5 dicembre 1997

CATEGORIA	DEFINIZIONI
A	edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto ed assimilabili
G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Sono da intendersi come elementi di separazione per gli edifici adibiti:

1. a residenza o assimilabili, categoria A, le partizioni sia orizzontali che verticali che separano due distinte unità immobiliari;
2. ad uffici o assimilabili, categoria B, le partizioni, sia orizzontali che verticali, che separano due distinte unità immobiliari o le partizioni, sia orizzontali che verticali, all'interno dello stesso edificio, che separano due o più uffici;
3. ad attività alberghiera, pensioni ed ad attività assimilabili, categoria C, le partizioni, sia orizzontali che verticali, che, all'interno dello stesso edificio, separano due distinte unità immobiliari e/o due o più camere o appartamenti;
4. ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili, categoria D, le partizioni, sia orizzontali che verticali, che separano, all'interno dello stesso edificio, due distinte unità immobiliari e/o due o più sale o camere di degenza;
5. ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili, categoria E, le partizioni, sia orizzontali che verticali, che, all'interno dello stesso edificio, separano due distinte unità immobiliari e/o due o più aule all'interno;
6. attività ricreative o di culto o assimilabili, categoria F, le partizioni, sia orizzontali che verticali, che separano due distinte unità immobiliari;
7. ad attività commerciali o assimilabili, categoria G, le partizioni, sia orizzontali che verticali, che separano due distinte unità immobiliari.

Articolo 5

Isolamento da rumore aereo esterno

In ogni unità immobiliare dell'edificio, l'isolamento da rumori aerei provenienti dall'esterno dovrà essere garantito, rispettando i valori minimi dell'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata, $D_{2m,nT,w}$, stabiliti per le diverse destinazioni d'uso nella Tabella B del DPCM 5 dicembre 1997 e precisamente:

$D_{2m,nT,w}$	Categoria			
	D	A,C	E	B,F,G
	45	40	48	42

Di ogni unità immobiliare appartenente all'edificio, costituiscono la facciata di un ambiente:

- le partizioni esterne verticali ed orizzontali, comprese le coperture, sia opache che trasparenti;
- i piccoli elementi esterni, quali cassonetti, griglie di ventilazione, ecc..

Nella progettazione di una facciata si dovrà prestare attenzione, in particolare, ai seguenti fattori:

- alle prestazioni fonoassorbenti dei componenti opachi, privilegiando murature a cassetta con materiale isolante posizionato all'interno dell'intercapedine;
- alla classe di permeabilità all'aria degli infissi, privilegiando quelli almeno di classe A2;
- alla stratigrafia degli elementi in vetro privilegiando quelli a camera stratificati con spessore diversificato fra il componente esterno rispetto a quello interno;
- ai cassonetti che dovranno essere muniti di materiale isolante all'interno e limitare, per quanto possibile, la permeabilità all'aria;
- alle griglie di aerazione e di ventilazione che dovranno essere munite di dispositivo antivento.

La suddivisione interna, inoltre, degli ambienti abitativi costituenti l'edificio, dovrà essere progettata tenendo conto, per quanto possibile, del clima acustico esterno nei vari periodi della giornata, in modo che la facciata relativa al locale con maggiore permanenza umana quotidiana sia esposta al minore livello sonoro durante il periodo di uso.

Ove l'edificio rientri nei casi di cui al successivo articolo 12, possono essere richiesti valori di isolamento di facciata maggiori rispetto a quelli tabellati.

Articolo 6

Isolamento da rumore aereo interno

L'isolamento da rumori aerei provenienti da altre unità immobiliari all'interno dello stesso edificio dovrà essere garantito nel rispetto dei valori minimi dell'indice R'_w , potere fonoisolante apparente di partizioni fra gli ambienti, sia orizzontali che verticali, stabiliti nella Tabella B del DPCM 5 dicembre 1997 e precisamente:

R'_w	Categoria			
	D	A,C	E	B,F,G
	55	50	50	50

Nel caso in cui all'interno dello stesso edificio vi sia contatto fra unità immobiliari appartenenti a categorie diverse, l'indice R'_w da considerare è quello relativo alla destinazione più protetta.

Ove l'edificio rientri nei casi indicati di cui al successivo articolo 12, possono essere richiesti valori di isolamento da rumore aereo interno maggiori rispetto a quelli tabellati.

Articolo 7

Isolamento da rumore impattivo

L'isolamento da rumori impattivi provenienti da altre unità immobiliari all'interno dello stesso edificio dovrà essere garantito nel rispetto dei valori massimi dell'indice $L'_{n,w}$, livello di rumore di calpestio di solai normalizzato, stabiliti nella Tabella B del DPCM 5 dicembre 1997 e precisamente:

$L'_{n,w}$	Categoria			
	D	A,C	E	B,F,G
	58	63	58	55

Nel caso in cui all'interno dello stesso edificio vi sia contatto fra unità immobiliari appartenenti a categorie diverse, l'indice $L'_{n,w}$ da considerare è quello relativo alla destinazione sovrapposta.

Articolo 8

Rumori da impianti, dispositivi o apparecchi interni all'edificio

Riguarda il rumore prodotto all'interno dell'edificio dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo, di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 2 e trasmesso tra unità immobiliari distinte.

Per gli impianti, dispositivi o apparecchi a funzionamento continuo debbono essere rispettati i valori massimi del livello continuo equivalente di pressione

sonora ponderata A (L_{Aeq}) stabiliti nella Tabella B del DPCM 5 dicembre 1997 e precisamente:

L_{Aeq}	Categoria			
	D	A,C	E	B,F,G
	25	35	25	35

Per gli impianti, dispositivi o apparecchi a funzionamento discontinuo debbono essere rispettati i valori massimi del livello continuo massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow (L_{ASmax}) stabiliti nella Tabella B del DPCM 5 dicembre 1997 e precisamente:

L_{ASmax}	Categoria			
	D	A,C	E	B,F,G
	35	35	35	35

E' fatto obbligo presentare la progettazione edilizia insieme a quella impiantistica.

In particolare nella progettazione degli impianti, dispositivi o apparecchi occorrerà prestare attenzione ai seguenti fattori:

1. la dislocazione degli impianti dovrà essere progettata in modo da evitare la dispersione delle tubazioni all'interno delle strutture che dovranno così essere realizzate in modo da ottimizzare la distribuzione di tutte le tipologie impiantistiche (impianto termico, sanitario, elettrico, ecc.);
2. le tubazioni e le canalizzazioni di distribuzione di fluidi termovettori e di acqua dovranno essere dimensionata in modo da mantenere la velocità del fluido sotto valori tali da non generare vibrazioni eccessive.
Le tubazioni dovranno essere coibentate con idoneo materiale isolante avente la funzione di smorzare il passaggio di vibrazioni tra la tubazione e la struttura di alloggiamento. Per quanto possibile, dovranno essere installati idonei giunti antivibranti nei circuiti di pompe e simili;
3. gli impianti di scarico dovranno essere dimensionati in funzione delle effettive unità di carico;
4. particolare cura deve essere posta al dimensionamento del sistema di ventilazione.

Nel caso siano dotati di organi in movimento debbono avere:

- se collocati nei sotterranei, fondazioni indipendenti dalla struttura dell'edificio;
- se collocati nei piani superiori, supporti, sostegni od ancoraggi non solidali con la struttura (solai, pilastri, pareti), ma ad essa collegati con interposti dispositivi antivibranti.

Quanto alle misure del livello sonoro, esse devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato, comunque diverso da quello in cui il rumore si origina.

Articolo 9

Rumori da impianti esterni all'edificio

Nel caso in cui in un edificio vengano installati impianti, dispositivi o apparecchi esterni tali da potere arrecare disturbo all'interno delle unità abitative del medesimo edificio e/o a quelle di altri edifici limitrofi dovranno essere rispettati i valori limiti di zona stabiliti nella classificazione acustica cui appartiene l'edificio e/o quelli differenziali e, per quanto applicabile, si dovrà tener conto della normativa UNI contenente "Linee guida per il collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione", nonché del criterio differenziale di cui al DPCM 14 novembre 1997.

Rientrano tra questi impianti, dispositivi o apparecchi, in via indicativa:

- condizionatori;
- i refrigeratori d'acqua e le pompe di calore;
- le unità di "roof top";
- i compressori frigoriferi;
- le unità motocondensanti;
- le centrali o unità di trattamento aria;
- gli elettroventilatori;
- le torri di raffreddamento;
- le centrali termiche ed idriche.
- gruppi elettrogeni;
- estrattori d'aria;
- impianti di diffusione sonora;
- altre apparecchiature e dispositivi rumorosi legati all'unità abitativa e/o attività in essa esercitata.

Per gli impianti esistenti, nei quali si verificano il superamento dei limiti di cui al primo comma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della classificazione acustica del territorio comunale, dovranno essere messe in atto le misure necessarie per ridurre o contenere nei limiti suddetti le emissioni.

La relativa documentazione, corredata di collaudo acustico o autocertificazione prodotta mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma congiunta del tecnico competente in acustica, dell'installatore e del direttore dei lavori se previsto, attestante il rispetto dei limiti suddetti, dovrà essere inviata all'Ufficio ambiente del comune per il rilascio del nulla osta acustico.

Il certificato di agibilità degli edifici dotati di detti impianti, dispositivi o apparecchi o il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione di beni e/o servizi nei quali siano presenti i medesimi impianti, dispositivi o apparecchi potranno essere rilasciate e, comunque la loro messa in esercizio potrà essere consentita, previo il rilascio del nulla osta acustico dell'Ufficio competente del comune.

Le domande relative dovranno essere corredate da collaudo acustico o autocertificazione prodotta mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma congiunta del tecnico competente, dell'installatore e del direttore dei lavori se previsto, attestante il rispetto dei limiti suddetti.

Gli impianti, dispositivi o apparecchi anzidetti debbono, altresì, essere installati adottando opportuni accorgimenti tecnici quali: silenziatori, isolatori meccanici, dispositivi antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi e quant'altro necessario per non recare disturbo negli ambienti abitativi.

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore con la data di vigenza della classificazione acustica comunale.

Titolo III **Certificazione acustica preventiva di progetto e di conformità**

Articolo 10 **Certificazione acustica**

Ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 14 novembre 2001, n. 28:

1. in conformità a quanto stabilito al punto 5.1.1 del Capitolo 5.5 del Documento tecnico regionale, i progetti di cui al comma 2 del precedente articolo 3, presentati per rilascio dei titoli abilitativi di cui al D.P.R 6 giugno 2001, n. 380, permesso a costruire o denuncia di inizio di attività, debbono essere corredati del **Certificato acustico preventivo di progetto**;
2. inoltre, in conformità a quanto stabilito al punto 5.1.2 del Documento tecnico regionale, i soggetti titolari del permesso a costruire o di denuncia di inizio attività o i loro successori o aventi causa, ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380, debbono integrare la documentazione indicata nell'articolo 25 del citato D.P.R. del **Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici**.

I certificati debbono essere sottoscritti da tecnici competenti in acustica ambientale.

Il certificato di conformità è rilasciato dal tecnico competente sulla base di collaudo acustico in opera o autocertificazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il collaudo o l'autocertificazione dovranno essere sottoscritti congiuntamente dal progettista, dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice dei lavori.

Ove applicabile, la certificazione è dovuta anche nei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo 3.

Articolo 11 **Certificato acustico preventivo di progetto**

Per **Certificato acustico preventivo di progetto**, si intende la documentazione necessaria a verificare che la progettazione di interventi edilizi di cui al precedente articolo 3 sia effettuata tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del DPCM 5 dicembre 1997.

Il calcolo progettuale deve contenere almeno:

1. generalità del richiedente;

2. relazione di valutazione previsionale del clima acustico, redatta secondo le modalità di cui al paragrafo 5.4.1 del Documento tecnico regionale per i nuovi edifici con la destinazione d'uso di cui al precedente articolo 4 o ad ampliamenti fuori sagoma degli stessi superiori al 30% del volume originario nei casi indicati nel successivo articolo 12;
3. studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area.
4. studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
5. studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
6. scomposizione dell'edificio in unità immobiliari singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
7. calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali ed isolamento al calpestio,
8. limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
9. confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5 dicembre 1997;
10. stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà, inoltre, essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati quali norme UNI EN 12354 "Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti" e "Linee di calcolo e di verifica" dell'UNI.

Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale tra ambienti confinanti.

Dovranno, altresì, essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà sempre essere esplicitato il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del tecnico competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio.

In ogni caso il tecnico competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

Il Comune potrà accettare la documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie.

Articolo 12

Relazione di valutazione previsionale del clima acustico

Per i nuovi edifici a destinazione abitativa o ad ampliamenti fuori sagoma degli stessi superiori al 30% del volume originario, la relazione di valutazione previsionale del clima acustico è richiesta quando siano ubicati in prossimità ad opere, aree, impianti, attività ed edifici esistenti fra quelli sotto elencati o in prossimità ad altri che diano luogo a particolari emissioni rumorose quali:

1. discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;
2. impianti sportivi e ricreativi;
3. attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, ove siano installati impianti rumorosi;
4. attività di servizio quali: strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere e strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande e laboratori di analisi, ove siano installati impianti rumorosi;
5. attività artigianali di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione, ecc.;
6. grandi strutture di vendita (ipermercati, supermercati), centri commerciali e direzionali;
7. parcheggi con capienza superiore a 200 posti auto, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
8. cave;
9. aviosuperfici ed eliporti;
10. impianti tecnologici quali: impianti di produzione di energia elettrica, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
11. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
12. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

La relazione di valutazione previsionale del clima acustico è facoltativa ove gli edifici siano in prossimità alle strade di tipo D, E e F, salvo situazioni particolari quali edifici ubicati in prima fila e direttamente prospicienti l'asse stradale.

Per le altre tipologie stradali e per le infrastrutture ferroviarie solo se ubicate nella fascia A di pertinenza acustica, come definita, rispettivamente, dal DPCM 18 novembre 1998, n. 459 e dal DPR 30 marzo 2004, n. 142, e solo per gli edifici posti in prima fila e, salvo casi particolari, per gli altri.

13. opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale.

La relazione di valutazione previsionale del clima acustico si applica, altresì, al cambio di destinazione di edifici per attività scolastica, ospedaliera e per case di cura e riposo.

Costituiscono valori di riferimento da rispettare i valori diurni e notturni di immissione consentiti dalla Tabella C, nonché quelli di qualità previsti dalla Tabella D del DPCM del 14 novembre 1997, compresi quelli differenziali ove

applicabili, previsti nella classificazione acustica per l'area di appartenenza dell'edificio.

In caso di superamento di uno dei limiti di cui sopra dovranno essere indicate le misure necessarie per ridurre o contenere nei limiti le immissioni suddette.

La relativa documentazione, contenente il collaudo acustico o autocertificazione prodotta mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma congiunta del tecnico competente in acustica, del costruttore e del direttore dei lavori, attestante il rispetto dei limiti suddetti, dovrà essere inviata all'Ufficio ambiente del comune per il rilascio del nulla osta.

Il certificato di agibilità degli edifici e/o la licenza e/o l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione di beni e/o servizi di cui al presente articolo, potranno essere rilasciate previo nulla osta dell'Ufficio ambiente del comune.

Le domande relative dovranno essere corredate del collaudo acustico o autocertificazione rilasciata da tecnico competente in acustica, prodotta mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma congiunta del costruttore e del direttore dei lavori, attestante il rispetto dei limiti suddetti.

Nei casi sopraindicati la relazione di valutazione previsionale del clima acustico non è necessaria quando si dimostri per l'edificio, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dal tecnico competente in acustica, a seguito di indagine preliminare e sopralluogo, la compatibilità acustica dell'intervento in quanto risultano rispettati i valori diurni e notturni di immissione consentiti dalla Tabella C, nonché quelli di qualità previsti dalla Tabella D del DPCM del 14 novembre 1997 così come risultano stabiliti nella classificazione acustica del territorio comunale.

Articolo 13

Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici

Per certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici di cui alla lettera b) del precedente articolo 4 si intende il documento tecnico finale con cui viene attestato il rispetto dei valori limite e della congruità tecnica delle stime revisionali di progetto.

Per gli edifici pubblici, per quelli destinati alla realizzazione di scuole e di asili nido, di ospedali, di case di cura e di riposo, il Certificato di conformità deve essere reso sulla base di collaudo in opera con misurazioni.

Per i restanti edifici, è facoltà del comune all'atto del rilascio del certificato di agibilità o, in sede dell'attività di vigilanza e controllo, dall'ARPAM, Dipartimento provinciale di Macerata, richiedere, a carico del proponente, il collaudo acustico successivamente alla realizzazione dell'opera al fine di accertare il rispetto dei valori limite e la congruità tecnica delle stime previsionali prodotte.

Tale certificazione accompagnerà l'intero immobile o la singola unità immobiliare in tutte le contrattazioni di vendita e di locazione dell'immobile.

Il certificato ha una validità temporale di dieci anni a partire dalla data del suo rilascio e decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso dell'immobile.

Qualora si ricorra al collaudo in opera, dovranno essere utilizzate le metodologie previste dal DPCM 5 dicembre 1997.

In particolare dovranno essere collaudati per ogni unità immobiliare o per ogni tipologia di unità immobiliari, nel caso di strutture edilizie similari, i parametri di cui alla Tab. B del DPCM 5 dicembre 1997 riportati nel precedente articolo 2 e precisamente:

- R'_w : indice del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti;
- $D_{2m,nT,w}$: indice dell'isolamento acustico standardizzato in facciata;
- $L'_{n,w}$: indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato;
- L_{ASmax} : livello massimo con costante di tempo slow per gli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo;
- L_{Aeq} : livello continuo equivalente degli impianti tecnologici a funzionamento continuo.

Quanto ai riferimenti della normativa tecnica, si rinvia alle pertinenti norme Uni EN ISO applicabili riportate al punto 5.5.2 del Documento tecnico regionale e a quelle aggiornate o emanate successivamente.

Nei casi in cui si proceda alla certificazione di conformità acustica senza le misure di collaudo occorrerà calcolare tutti gli indici ed i livelli regolati dal DPCM 5 dicembre 1997 in relazione ad eventuali modifiche avvenute in corso d'opera.

Titolo IV Disposizioni finali e transitorie

Articolo 14 Controlli e verifiche

Il Comune procede, ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 14 novembre 2001, n. 28, al controllo dell'osservanza delle disposizioni in materia acustica relative alla progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici, impianti, apparecchiature e dispositivi, nonché alla certificazione acustica degli edifici, avvalendosi del supporto dell'ARPAM, Dipartimento provinciale di Macerata, o di un tecnico competente, anche esterno, con le modalità indicate nel punto 5.6 del Documento tecnico regionale.

Quanto agli oneri concernenti le attività di controllo e di vigilanza, si applicano le disposizioni di cui al comma 4., articolo 43, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

I controlli possono essere effettuati anche in corso d'opera ovvero entro un anno dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

La verifica può essere effettuata in qualsiasi momento anche su richiesta, a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile o del conduttore.

In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il Sindaco o il Responsabile del settore ambiente, ordina la sospensione dei lavori.

In caso di accertamento di difformità su opere terminate, il Sindaco o il Responsabile del settore ambiente, ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio, impianto, apparecchiatura e dispositivo alle prescrizioni previste dalla presente Regolamento.

Il Sindaco o il Responsabile del settore ambiente, con i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, impianto, apparecchiatura e dispositivo fissa il termine per la regolarizzazione.

Articolo 15 **Sanzioni**

Nei casi di accertamento di difformità in corso d'opera o su opere terminate o di mancato rispetto del termine per la regolarizzazione indicati nel precedente articolo 14, o di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 10.329,14 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

All'erogazione delle sanzioni si provvede ai sensi della L.R. 10 agosto 1998, n. 13.

Qualora a seguito di diffida, gli impianti, apparecchiature e dispositivi di cui all'articolo 9, continuino a superare i valori limiti ivi indicati, il Sindaco o il Responsabile del settore ambiente, potrà disporre la disattivazione fino all'avvenuto adeguamento con le modalità indicate al comma 4 del medesimo articolo 9.

E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorre la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

Nel caso in cui le presenti sanzioni dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

Articolo 16

Rilascio titoli edilizi abilitativi ed agibilità

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, la mancata presentazione della certificazione acustica costituisce condizione:

1. di improcedibilità della domanda di rilascio del permesso a costruire;
2. in caso di denuncia di inizio di attività, per la notifica all'interessato dell'ordine motivato di non procedere all'intervento;
3. di improcedibilità della domanda di rilascio del certificato di agibilità, con l'esclusione delle richieste di chi è già in possesso di titolo abilitativo edilizio esecutivo.

Articolo 17

Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla data di sua esecutività.

La relazione di valutazione previsionale del clima acustico e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al precedente articolo 12 sono richieste a partire dalla data di adozione della delibera consiliare di approvazione definitiva della classificazione acustica del territorio comunale.

Il presente regolamento sostituisce l'attuale art. 78 del R.E.C.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.